



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Ordinanza n. 48 del 28/11/2018

Oggetto: Divieti e prescrizioni per i proprietari e/o detentori di cani

## IL SINDACO

del Comune suddetto;

**DATO ATTO** che da parecchio tempo giungono a questo Ufficio rilievi e segnalazioni da parte di cittadini che stigmatizzano l'abbandono di deiezioni solide dei cani sulle strade pubbliche di Campofiorito in modo assolutamente incontrollato che, come noto, possono avere gravi ripercussioni sulla salute, in particolar modo sulle fasce maggiormente esposte, vale a dire gli anziani e i bambini;

**CONSIDERATA** di fondamentale importanza la necessità di dovere garantire il decoro dell'ambiente urbano e l'igiene del suolo pubblico dando atto che trattasi di valori assolutamente primari per la civile convivenza delle collettività locali;

**RITENUTO** necessario, pertanto, dettare specifiche disposizioni, sia per quanto riguarda il corretto comportamento che ogni detentore di cani dovrebbe tenere – vale a dire la necessaria dotazione di idonea attrezzatura utile alla raccolta delle deiezioni – sia per prevenire e combattere in modo fermo il fenomeno del randagismo, anche per il tramite dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale;

**RITENUTA**, pertanto, non più rinviabile, a tutela della cittadinanza tutta, l'adozione della presente Ordinanza al fine di garantire maggiore vivibilità delle aree cittadine, ridurre al minimo i disagi che ne derivano e prevedere un sistema sanzionatorio certo ed efficace come strumento di deterrenza;

**RICORDATO**, peraltro, che debbano essere direttamente i conduttori dei cani a farsi carico delle naturali incombenze che la proprietà o possesso di un animale determinano, posto che una società civile non può ignorare il pregnante principio della responsabilità personale che incombe su tutti i suoi membri, sia di natura penale che civile;

**VISTO** il T.U.LL.SS. del 27.07.1934, n. 1255;

**VISTO** il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 “*Regolamento di Polizia Veterinaria*”;

**VISTA** la l.r. n. 15/2000, attuativa della Legge n. 281/1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

**VISTO** il D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7, “Regolamento esecutivo dell'art. 4, l.r. 3 luglio 2000, n. 15;

**VISTI**, altresì:

- ✓ l'art. 2051 del Codice Civile, “Danno cagionato da animali”;
- ✓ l'art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità”;
- ✓ l'art. 672 del Codice Penale, “Omessa custodia e mal governo di animali”;
- ✓ l'Ordinanza del Ministero della Salute, del 21 luglio 2010;
- ✓ il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 26 novembre 2009;
- ✓ le Ordinanze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14.01.2008, del 06.06.2008 e del 16.07.2009;

- ✓ l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2010 "Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";

**VISTA** la L. 24 gennaio 1981, n. 689 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. Ordinamento degli Enti Locali);

## **ORDINA**

**Per i motivi in premessa richiamati**

### **Articolo 1 – CUSTODIA DEI CANI**

1. E' vietato abbandonare cani su tutto il territorio comunale.
2. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la loro fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o esseri umani.
3. Si individuano, quali aree urbane da adibire alle attività motorie degli animali da affezione – per le quali si provvederà a periodici interventi di bonifica e disinfestazione, previa consulenza della competente ASP, Distretto di Corleone:
  - a) Via Papa Giovanni XXIII;
  - b) Via Mons. Cataldo Naro;
  - c) prolungamento di Via Vittorio Emanuele.

### **Articolo 2 – OBBLIGHI DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA**

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina – con conseguenziale inoculazione sottocutanea di un microchip, gratuitamente effettuato dall'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASP competente - così come previsto dalla legge regionale n. 15/2000 entro 180 giorni dalla nascita o dal possesso dell'animale.

### **Articolo 3 – OBBLIGO DETENZIONE STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

1. Vighe l'obbligo, in capo a tutti i proprietari e conduttori di cani, durante l'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, di:
  - a) munirsi, esibendo a semplice richiesta degli Organi di vigilanza, di apposito kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
  - b) provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni potranno essere, altresì, depositate negli appositi cestini muniti, pertanto, di sacchetti allo scopo destinati, la cui ubicazione è stata individuata dall'Amministrazione Comunale, segnatamente, nella Via Papa Giovanni VVIII – vicino la fontana circolare – e in Via G. Leopardi.

#### **Articolo 4 – DETENZIONE DI CANI DA PASTORE**

1. I cani da pastore adibiti alla custodia dei greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all'anagrafe canina e microchippati.

#### **Articolo 5 – CONDOTTA DEI CANI**

1. E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli di lunghezza VARIABILE.
2. E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale su strade pubbliche o aperte al pubblico.
3. E' fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

#### **Articolo 6 – SANZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto in materia del codice penale e dalla legislazione speciale in materia:
  - a) Per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 1 e 7, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
  - b) Per la mancata segnalazione alla competente Azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione, a qualsiasi titolo, dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, riferite alle lett. a), b) e c) del comma 1, e comma 6, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
  - c) Per la mancata segnalazione alla competente Azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, riferite alla lett. d) del comma 1, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;
  - d) Per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00;

- e) Per le violazioni di cui all'articolo 4 "Detenzione di cani da pastore", si applicherà la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00;
- f) Per chi lascia libero il cane nelle vie cittadine, anche per brevi periodi, e per chi introduce cani in luoghi interdetti, per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizza il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola, si applicherà la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- g) Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 2 e 5, l.r. n. 15/2000, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- h) Per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e l'esportazione degli escrementi dell'animale da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, commi 1 e 4, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- i) Per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sui medesimi animali impiegati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 1, l.r. n. 15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 30.000,00;

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente, sull'Albo pretorio on-line, oltre ad essere appositamente affissa nei luoghi pubblici del Paese e, in special modo, in quelli ove si riscontra un'affluenza di conduttori di animali.

### **IMPONE**

La notificazione del presente Provvedimento alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Municipale, alla Prefettura di Palermo nonché all'ASP di Palermo – Distretto di Corleone.

### **RICORDA**

- a) che i proventi delle sanzioni amministrative spettano di diritto alla Regione e saranno utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti dalla l.r. n. 15/2000;
- b) che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

## AVVISA

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per il suo annullamento entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR ovvero, in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO  
Geom. Giuseppe ODDO

